

## □ **Mozione n. 216**

*presentata in data 14 novembre 2011*

a iniziativa del Consigliere Latini

**“Gestione obbligatoria, in forma associata, delle funzioni dei piccoli Comuni ”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* il nuovo assetto ordinamentale dei piccoli Comuni, così come delineato dal combinato disposto degli articoli 14 commi 25 - 31 del d.l. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e 16 del d.l. 138/2010 (convertito in legge n. 148/2011), suscita serie perplessità di carattere tecnico, oltre a forti critiche dovute a gravi errori di metodo e di contenuto;

*che* sotto il profilo dell'ambito soggettivo i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante una unione di comuni che in gran parte deroga l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 16 comma 1 Legge 14 settembre 2011, n. 148) o in convenzione che dovrà comprovare il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione ed essere approvata dal Ministero dell'Interno;

*che* le funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, saranno obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti e da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (art. 14 comma 28 Legge 30 luglio 2010, n. 122) non appartenenti o appartenuti alle Comunità montane;

*che* la creazione di una disparità di trattamento di ingegneria ordinamentale e di rappresentanza per i Comuni fino ai 1.000 abitanti e al di sopra dei 1.000 abitanti, come se fossero entità del tutto distinte o distinguibili, non vede la sua ragione di esistere secondo il canone di uguaglianza e di ragionevolezza;

*che* è forte e sostanziale la dissoluzione dell'autonomia locale per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, che a partire dalle elezioni amministrative successive alla data del 13 agosto 2012 (elezioni amministrative di Primavera 2013), dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti attraverso la speciale unione dei comuni di cui dovranno far parte, dovendo privarsi delle Giunte Comunali, della programmazione economica-finanziaria e della gestione contabile di cui alla parte II del TUEL, di tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati nonché delle funzioni e delle prerogative del

Sindaco (che non siano quelle contenute nell'art. 54 del Tuel) e dei consigli comunali (salvo il potere di indirizzo) e, ancora, come se non bastasse, con la prescrizione dell'assimilazione a tale status per i Comuni con più di 1.000 abitanti se formano, o andranno a formare, una unione di comuni con questi mini-comuni probabilmente dal momento in cui eserciteranno tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti;

*che* tale disparità di trattamento della stessa autonomia locale provocherà:

- a) lo scioglimento delle unioni esistenti che comprendono comuni fino a 1.000 e al di sopra della soglia dei 1.000 abitanti, oppure l'espulsione di Comuni con meno di 1.000 abitanti da parte di unioni esistenti e in possesso dei requisiti per proseguire l'attività, paradossalmente privando i piccolissimi comuni, anche contermini, della possibilità di collaborare con enti in grado di assicurare maggiore efficienza;
- b) il rifiuto da parte di Comuni con più di 1.000 abitanti di costituire unione con comuni con meno di 1.000 abitanti, indipendentemente dalla coerenza territoriale e dalla contiguità geografica che tali unioni potrebbero garantire;

*che* nelle Marche, alla data del 31 dicembre 2009, su 239 Comuni, 172 hanno meno di 5.000 abitanti: 45 sono i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, 51 i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane (tenuto conto degli ambiti formati prima

della legge regionale 18/2008) con popolazione superiore a 1.000 abitanti e comunque inferiore a 3.000 abitanti; 61 i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (non appartenenti alle comunità montane). Pertanto, salvo diversa interpretazione, 157 comuni su 239 nelle Marche saranno interessati dalla riforma;

*che* i 172 piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti sono distribuiti in modo non omogeneo nelle diverse province. L'istituzione di un limite demografico univoco non è funzionale all'individuazione di ambiti dimensionali ne ottimali per una gestione associata efficace. Il territorio regionale presenta, oltretutto, barriere geografiche rilevanti specie nelle aree montane. Prevedere un asettico limite demografico di 10.000 abitanti senza distinguere i comuni montani o i comuni appartenenti in comunità montana dai comuni non appartenenti alle comunità montane (come previsto ad esempio per l'articolo 16 della legge 148/2011) crea ulteriori e diversi problemi per l'attuabilità e la funzionalità di quanto si dovrà assicurare.

*che* a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data del 17 settembre 2011:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

*che*, conseguentemente, si evidenzia che il nuovo consiglio comunale di 6 consiglieri, in virtù del sistema elettorale vigente, comporta una ripartizione degli eletti in 4 di maggioranza e 2 di minoranza. Il consiglio comunale di 7 consiglieri comporta una ripartizione in 5 consiglieri di maggioranza e 2 consiglieri di minoranza. Il consiglio comunale di 10 consiglieri comporta la ripartizione dei consiglieri in 7 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza;

*che* tale suddivisione sembra irragionevole in quanto non esiste la giusta proporzione tra maggioranza e minoranza;

Considerato:

*che* il precipitato di queste disposizioni producono, purtroppo, un quadro di regole tecnicamente incongrue, di oscura interpretazione e di difficile applicazione;

*che* il percorso intrapreso dalla regione per costruire, governare e valutare la politica a sostegno delle forme associate per la costruzione della policy, risulta assolutamente determinante;

*che* il recepimento da parte delle regioni dei dettati normativi afferenti al tema della gestione associata e del riordino territoriale, la effettiva redazione del Programma di Riordino Territoriale, la previsione di stanziamenti economici a sostegno delle forme associate, nonché dei criteri di attribuzione, la selezione ed applicazione di strumenti di monitoraggio e valutazione della politica, si rilevano passaggi ineludibili per la determinazione eventuale di un ambito dimensionale demografico;

*che* nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 marzo 2012), i comuni di cui al comma 1 dell'art. 16 (legge 148/2011), con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione;

che l'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici

di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

*che* nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La Regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo;

*che* questa discrasia temporale non faciliterà assolutamente i tentativi di formazione degli ambiti demografici per assicurare la gestione associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati, limitando anche la necessaria flessibilità e autodeterminazione dei comuni, quali enti autonomi;

*che* la Regione ha facoltà di rivedere entro il 17 novembre prossimo i limiti demografici minimi per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni sulla base degli articoli 14 della legge n. 122/2010 e 16 della legge 148/2011.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

La Giunta regionale:

- 1) ad abbassare il limite demografico di 10.000 abitanti (di cui al all'art. 14 comma 28 L. 122/2010) ad almeno 5.000 abitanti per i comuni fuori dalla comunità montana e almeno 3.000 abitanti per i comuni appartenenti alla comunità montana (in alternativa 5.000 abitanti o il quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati) al fine di garantire l'attuabilità e la funzionalità dell'esercizio associato delle funzioni;
- 2) ad abbassare da 5.000 a 3.000 abitanti (per i comuni fuori dalle comunità montane) e da 3.000 a 1.000 abitanti per i comuni appartenenti alle comunità montane - al fine di istituire le unioni di cui al comma 1 dell'art. 16 L. 148/2011 (in alternativa ridurre del 50% i limiti demografici degli ambiti dimensionali ovvero da 5.000 a 2.500 e da 3.000 a 1.500 abitanti);
- 3) a concedere, delle ragionevoli deroghe ai limiti imposti per quei Comuni che dimostrano l'impossibilità di poterli transitoriamente perseguire;
- 4) di garantire le condizioni minime di attuazione delle disposizioni e la massima flessibilità organizzativa dei Comuni, lasciando loro ampia facoltà di organizzare ed assicurare l'esercizio associato delle funzioni, tra Comuni e Comuni e Comuni ed altre forme associative;
- 5) di verificare ogni dubbio di costituzionalità dell'articolo 16 al fine di sollevare il ricorso innanzi alla Corte Costituzionale;
- 6) di sostenere un programma formativo rivolto agli Amministratori comunali, ai Segretari Comunali e Responsabili della Gestione dei Comuni, al fine di approfondire gli aspetti legati alla gestione associata delle funzioni comunali nonché di istituire un'eventuale organo tecnico di consulenza che possa supportare gli stessi nelle prime fasi di applicazione delle disposizioni.
- 7) di sollecitare una convocazione straordinaria e urgente della Conferenza Unificata, per affrontare per tempo e con il necessario coinvolgimento delle Regioni, tutte le criticità derivanti dall'approvazione dell'art. 16 della "manovra bis" compreso la sottoposizione anche dei piccoli Comuni al patto di stabilità.